

**STATUTO DELLA SOCIETÀ**  
**"ALTO BELICE-CORLEONESE"**

**Società per Azioni a prevalente capitale pubblico**

I

**COSTITUZIONE, SEDE E DURATA**

Art. 1 - E' costituita una società per azioni, a prevalente capitale pubblico, denominata "Alto Belice-Corleonese Spa".

Art. 2 - La Società ha sede nel Comune di Piana degli Albanesi presso la Casa Comunale.

La Società può istituire uffici o sedi secondarie in ciascuno dei Comuni aderenti al Patto territoriale per l'occupazione "Alto Belice-Corleonese" e anche fuori dal territorio del Patto.

Art. 3 - La durata della Società è fissata in anni 20 e cesserà il 2018; tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

II

**OGGETTO DELLA SOCIETÀ'**

Art. 4 - La società "Patto di Alto Belice-Corleonese Spa" è il Soggetto di Intermediazione Locale (S.I.L.) del Patto Territoriale per la occupazione "Alto Belice-Corleonese", costituito ai sensi della normativa sulla iniziativa pilota dei Patti Territoriali per l'occupazione direttamente sostenuti dalla Commissione Europea, secondo quanto deciso dal Consiglio Europeo di Dublino del Dicembre 1996 e secondo le direttive impartite dalla Direzione XVI della Commissione Europea.

Essa ha per oggetto l'attuazione, la gestione, la sorveglianza, la diffusione e la promozione delle attività del Patto Territoriale per la Occupazione, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio e della popolazione dei Comuni aderenti al Patto.

La società rappresenta unitariamente gli interessi di tutti i soggetti pubblici e privati sottoscrittori del Patto Territoriale per l'occupazione "Alto Belice-Corleonese" in rapporto ad ogni altro soggetto esterno; essa promuove le azioni di sviluppo locale attraverso gli strumenti della compartecipazione, dell'innovazione e della integrazione, coinvolgendo prevalentemente soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati, e inoltre compie ogni altra attività finalizzata allo sviluppo socio-economico e occupazionale dei territori interessati dal Patto, al fine di mobilitare e organizzare tutte le risorse disponibili a favore di una strategia integrata di medio e lungo periodo, come attualmente individuata nel piano di azione locale allegato al protocollo di Patto Territoriale per l'occupazione sottoscritto da tutti gli operatori, enti e soggetti interessati, ricorrendo a metodi innovativi e favorendo un approccio globale e coordinato, dal basso verso l'alto, monitorando i risultati quantificati attesi dalle misure che saranno attivate.

Per raggiungere i propri obiettivi la Società attiva risorse professionali, organizzative, finanziarie e tecniche. In particolare la Società :

a) attua il piano di azione locale del Patto Territoriale per la Occupazione

- b) elabora risposte e strategie specifiche per la rimozione delle cause della disoccupazione a livello locale e degli ostacoli allo sviluppo delle strutture produttive e dell'occupazione, nell'ambito della strategia integrata e innovativa individuata nel piano di azione locale e delle ulteriori iniziative che saranno concordate tra i soggetti aderenti al Patto
- c) favorisce lo sviluppo e l'attuazione dell'accordo tra tutti i partner locali, allargando la partecipazione al Patto delle autorità amministrative locali, regionali e nazionali, delle parti sociali, dei gruppi professionali, delle grandi imprese, dei rappresentanti delle piccole e medie imprese, delle organizzazioni socioeconomiche, delle istituzioni finanziarie, delle associazioni per lo sviluppo e la riconversione del territorio, dei rappresentanti del mondo delle associazioni e delle cooperative, delle organizzazioni senza fini di lucro, degli istituti di formazione, di promozione tecnologica e di ricerca, scolastici e universitari, della Camera di Commercio, delle organizzazioni sindacali e di ogni altro protagonista dello sviluppo locale e delle strategie per la occupazione
- d) favorisce una migliore integrazione e coordinazione delle azioni intese ad incentivare il lavoro e promuove azioni e provvedimenti esemplari a favore della occupazione in ogni settore ove appaia possibile la creazione di posti di lavoro (artigianato, commercio, PMI, ricerca, tecnologie della informazione, ambiente, riciclaggio dei rifiuti, depurazione e conservazione delle acque, beni culturali, protezione del territorio, turismo, ecc.)

- e) individua e propone provvedimenti a favore di gruppi specifici svantaggiati (giovani, disoccupati di lungo periodo, donne, lavoratori sottoccupati, precari, ecc.)
- f) elabora proposte da presentare agli organi competenti nei campi del diritto sociale e del diritto del lavoro e fornisce suggerimenti alle parti sociali per l'organizzazione e la durata del lavoro
- g) intraprende azioni di sostegno all'innovazione o alla sperimentazione di progetti pilota, soprattutto nell'ambito dei nuovi giacimenti occupazionali, nei settori individuati dall'Unione Europea
- h) individua e suggerisce provvedimenti nel settore dell'istruzione e della formazione, della qualificazione e riqualificazione professionale e delle competenze, in particolare nella diffusione di nuove tecnologie e di nuove specializzazioni, nel miglioramento dell'approccio alle attività tradizionali e innovative dell'area
- i) assume iniziative e diffonde informazioni su provvedimenti tesi a rafforzare le facoltà operative delle amministrazioni locali per migliorarne l'efficacia degli interventi e per adeguare o rendere più efficaci i metodi di misurazione e di valutazione dell'incidenza che le varie azioni esercitano sull'occupazione
- j) elabora proposte concrete, da presentare ai Comitati di sorveglianza sugli interventi strutturali comunitari, per orientare meglio gli interventi verso la creazione di posti di lavoro nell'area
- k) tiene al corrente le parti contraenti del Patto dell'attuazione delle misure previste nel Patto stesso, sollecitandone la partecipazione attiva ed il concreto sviluppo delle proposte da esse presentate

- l) individua ed elabora programmi e progetti per favorire lo sviluppo delle strutture produttive artigianali, industriali, commerciali e di servizi operanti nell'area e comunque per lo sviluppo socio-economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività di sostegno e supporto alle imprese o di infrastrutture
- m) individua, seleziona e valuta opportunità imprenditoriali e progetti di investimento pubblici e privati per nuove attività economiche nell'area
- n) fornisce assistenza a iniziative volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e dei settori innovativi;
- o) procede alla verifica della fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;
- p) sostiene la realizzazione di iniziative economiche nell'area e/o la diversificazione, trasformazione e lo sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso servizi di assistenza e consulenza; dà impulso alla predisposizione delle infrastrutture secondarie, alla valorizzazione delle utilities e dei servizi;
- q) orienta ad assiste le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie; contratta la partecipazione finanziaria alle iniziative del Patto della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo di investimento, in particolare per la creazione di nuove imprese; attiva

le risorse finanziarie previste nella legislazione nazionale, regionale, comunitaria; concede anticipazioni sulle agevolazioni previste dalle vigenti leggi ai soggetti interessati nei limiti e nei modi che saranno individuati da un successivo regolamento da emanarsi a cura del Consiglio di Amministrazione; gestisce e assegna i cofinanziamenti pubblici, locali, regionali, nazionali e comunitari, direttamente assegnati alla finanza del Patto Territoriale per l'occupazione a sostegno dell'insediamento di nuove attività o di supporto ad attività già esistenti nell'area, con riguardo ai soggetti che avranno aderito al Patto Territoriale per l'occupazione; partecipa alla costituzione di consorzi fidi; attiva garanzie fideiussorie, ivi compresa quella prevista dall'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996 n. 52; stipula accordi e protocolli di intesa con istituti bancari e istituzioni finanziarie, anche attraverso appositi organismi fiduciari

- r) promuove accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato; stipula, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni anche a livello nazionale e comunitario per la gestione, a titolo esemplificativo, di contratti di programma, sovvenzioni (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area, svolgendo attività di informazione e pubblicità;
- s) svolge attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

- t) stipula contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
- u) promuove iniziative attuative di programmi di cooperazione regionale e interregionale con particolare riguardo alla cooperazione Nord-Sud a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 1, comma 73, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- v) sorveglia la realizzazione di tutte le iniziative comprese nel piano di azione locale del Patto e accerta, in caso di recesso o di perdurante inerzia di uno o più partecipanti al Patto Territoriale per l'occupazione o in presenza di comportamenti omissivi, le relative responsabilità in riferimento ai danni causati, definendo i criteri di risarcimento e deliberando l'applicazione delle sanzioni previste nell'accordo sottoscritto da tutti gli aderenti al Patto.

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, la società partecipa a pubbliche gare e trattative, alla costituzione o al capitale di imprese, società, cooperative, consorzi o associazioni finalizzati alla attuazione della medesima iniziativa o ad essa complementare, e compie in generale ogni altra attività imprenditoriale o finanziaria utile e necessaria per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Art. 5 - L'attività della Società si svolge in ottemperanza agli indirizzi e al programma indicati nell'accordo sottoscritto da tutti gli aderenti al Patto Territoriale per l'occupazione "Alto Belice-Corleonese e secondo le linee individuate nel piano di azione locale, nonché in altri successivi accordi e documenti.

Art. 6 - Oltre ai Comuni dell'area del Patto Territoriale per la Occupazione che costituiscono la società, possono divenire soci la Provincia Regionale di Palermo, la Regione Sicilia, la Camera di Commercio di Palermo e altri enti pubblici.

Potranno altresì divenire soci, con le modalità che saranno stabilite dagli organi societari, associazioni imprenditoriali, dei lavoratori e delle parti sociali che operano nel territorio del Patto, istituzioni finanziarie e istituti di credito, associazioni per lo sviluppo o la riconversione del territorio del Patto, rappresentanti del mondo delle associazioni e delle cooperative, associazioni di cittadini, organizzazioni professionali, istituti di formazione, di promozione tecnologica e di ricerca.

### III

#### CAPITALE SOCIALE

Art. 7- Il capitale sociale è di L. 200.000.000, ripartito in 200 azioni di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna, aventi tutte parità di diritti .

Eventuali aumenti di capitale, anche per l'ammissione di nuovi soci, dovranno essere deliberati dall'assemblea dei soci, a condizione che rimanga in ogni caso assicurata la proprietà pubblica della maggioranza del capitale.

Art. 8 - Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di socio è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci e comporta l'adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 9 - Le azioni non possono essere alienate o cedute, in tutto o in

parte, se non con il consenso dell'assemblea ordinaria dei soci, e a condizione che rimanga in ogni caso assicurata la proprietà pubblica della maggioranza del capitale.

I criteri di alienazione e i relativi prezzi saranno definiti in regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso unilaterale di un socio o di esclusione dello stesso, in considerazione della natura della società e delle finalità della stessa, il socio recedente o escluso, in espressa deroga al disposto dell'art. 2350 del codice civile, avrà diritto soltanto al rimborso della minore somma tra il valore nominale delle azioni ad esso intestate e il valore effettivo, qualora esso sia divenuto inferiore al patrimonio netto sociale.

Per la realizzazione delle proprie finalità, la Società potrà emettere obbligazioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione e approvate dall'assemblea dei soci.

La Società potrà accettare lasciti, donazioni ed eredità con beneficio di inventario, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

#### IV

#### ASSEMBLEE

Art. 10 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11 - Le assemblee sono ordinarie o straordinarie e hanno le at-

tribuzioni e i compiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora particolari esigenze lo richiedessero, il termine può essere di sei mesi.

Le assemblee di norma hanno luogo nella sede sociale, ma il Consiglio di Amministrazione può stabilire di volta in volta anche altrove il luogo dell'adunanza.

Art. 12 - Le assemblee sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal più anziano dei Vice Presidenti presenti.

L'avviso di convocazione deve essere, comunque, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere eventualmente due scrutatori tra gli azionisti presenti.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; essa delibera, in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti e, in seconda convocazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2369 del codice civile.

Art. 14 - Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Art. 15 - Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appel-

lo nominale.

## V

### AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - La Società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da sette membri, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Assemblea nomina anche, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e due Vice Presidenti; se questi non sono nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede a sceglierli tra i suoi membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono anche non essere soci, purché abbiano esperienze e competenze per le funzioni cui sono chiamati.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare - per dimissioni o altra causa - la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà cessato.

Per ogni altra ipotesi si applica il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma almeno una volta al mese, e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare deve essere fatta dal Presidente con invi-

to scritto spedito almeno sette giorni prima, in via ordinaria, ovvero diramato telegraficamente o a mezzo fax, da inoltrarsi almeno quarantotto ore prima, nei casi di urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 18 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal più anziano dei due Vice Presidenti presenti.

Art. 19 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società; segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti le materie di seguito elencate :

- a) nomina, tra i soci membri o dipendenti, di procuratore ad negotia e delega del potere di firma a detto soggetto;
- b) determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- c) nomina dei componenti dello staff tecnico, nonché regolamenta-

- zione del suo funzionamento;
- d) approvazione dei piani previsionali operativi;
  - e) richiesta di affidamenti bancari e qualsiasi operazione finanziaria, acquisti e alienazioni di immobili , anche sotto forma di conferimento, costituzione, surroghe postergazione, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione, evocazione, compromessi o transazioni;
  - f) approvazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione e programmatico degli interventi previsti per l'attuazione del Patto Territoriale e sullo stato degli investimenti effettuati con cofinanziamento pubblico, da fornire al Comitato di sorveglianza sugli interventi strutturali comunitari e, se previsto dalla normativa nazionale, anche alla Commissione di monitoraggio di cui al punto 6 della delibera CIPE del 12.7.96 e successive modificazioni.
  - g) approvazione del regolamento di funzionalità interna e degli altri regolamenti previsti dal presente Statuto

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e nei limiti dell' art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni e propri poteri al Presidente e ad altri suoi membri, determinando i limiti di delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali o mandatari per determinati atti o categorie di atti.

Art. 22 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti, su apposito libro tenuto a norma di

legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Di tali verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

Art. 23 - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il solo rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione, regolarmente documentate.

Art. 24 - All'interno della società è istituita, con proprio autonomo regolamento, la consulta permanente del partenariato, della quale fanno parte tutti i soggetti firmatari del Patto Territoriale per la Occupazione.

Il Consiglio di Amministrazione tiene conto dei pareri espressi dalla consulta permanente del partenariato.

## VI

### RAPPRESENTANZA

Art. 25 - La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità, potrà autorizzare la firma sociale anche ai Vice Presidenti.

## VII

### IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili; essi sono rieleggibili.

Esso esercita le funzioni stabilite dalla legge.

## VIII

## BILANCIO

Art. 27 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle previsioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 28 - Gli eventuali utili netti di bilancio saranno così ripartiti :

- a) il 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile
- b) il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

## IX

### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 29 - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 30.- Al termine della liquidazione, sarà rimborsato ai soci il solo valore nominale delle azioni sottoscritte; le eventuali eccedenze patrimoniali risultanti dalla liquidazione del patrimonio sociale, ove non possano essere trasferite ad altro organismo avente oggetto sociale analogo, saranno destinate a scopi benefici, mutualistici o solidaristici.

## X

### DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 31 - La Società è sottoposta alla legislazione e alla giurisdizione

dell'autorità giudiziaria della sua sede legale.

Art. 32 - Per le obbligazioni sociali i soci rispondono solo nei limiti del capitale sottoscritto.

Art. 33 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Art. 38 - Costituiscono appendici del presente documento e vengono allo stesso allegati :

- a) il piano di azione locale approvato dalla Commissione dell'Unione Europea
- b) l'accordo per la costituzione del Patto Territoriale per la occupazione Alto Belice-Corleonese sottoscritto da tutti gli aderenti
- c) i protocolli di intesa sottoscritti tra i vari soggetti aderenti al Patto Territoriale per l'occupazione.

**VERSIONE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEL  
23 GIUGNO 1998**